



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
***Stagione Sportiva 2018/2019***

**COMUNICATO UFFICIALE N. 108**

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 20 dicembre 2018 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA CHIECCHI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **ANDREA CHIECCHI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi quattro di squalifica**.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE FILIPPONE** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **GIUSEPPE FILIPPONE** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi due di squalifica**.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **GERARDO ESPOSITO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **GERARDO ESPOSITO** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi quattro di squalifica**.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **SERGIO ZAPPOLI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **SERGIO ZAPPOLI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi quattro di squalifica**.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO ROMEO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FRANCESCO ROMEO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, dell'art 3, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 38, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per essersi recato presso l'Istituto Scolastico E. Maiorana di Milazzo e per aver chiesto ad un Dirigente di tale Istituto di convocare il sig. Carmelo Venuto (arbitro) e per aver quindi avuto con quest'ultimo un colloquio chiarificatore in merito alle minacce ed agli epiteti che avrebbe rivolto al calciatore Bertelli; tenendo così un comportamento non confacente ad un educatore e, comunque, contrario ad una corretta deontologia professionale (chiedere chiarimenti ad un arbitro non in luoghi istituzionali) ;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;

- vista la memoria difensiva del deferito pervenuta con racc in data 18.12.2018.

Ritenuto che

- con la predetta nota difensiva il deferito non ha chiesto un rinvio della predetta udienza ma si è soltanto dichiarato disponibile ad essere sentito, se necessario presso una "sede più vicina"; esigenza questa che non si ravvisa anche alla luce del contenuto della stessa nota difensiva;

- nel merito, alla suddetta memoria (peraltro pervenuta oltre il termine di tre giorni prima dell'udienza) il deferito ha allegato una dichiarazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto "E. Majorana" di Milazzo in relazione ai fatti oggetto di deferimento;

- tale dichiarazione - resa da soggetto non tesserato e quindi non sottoposto agli obblighi di verità, lealtà e correttezza ed in forma che non ne garantisce l'autenticità e/o l'assunzione di responsabilità in merito alla veridicità del contenuto - rappresenta circostanze che si pongono in contrasto con le dichiarazioni rese dal deferito che all'audizione davanti alla Procura Federale ha confermato di essersi presentato presso l'Istituto frequentato dal sig. Venuto "facendo convocare dal Dirigente Scolastico lo stesso" nonché di "averlo incontrato nei corridoi e di aver discusso con lo stesso" ancorché per fargli comprendere che " non avesse nulla nei suoi riguardi";

- il comportamento tenuto dal deferito non è consono al ruolo di allenatore e contrario alla corretta deontologia in quanto eventuali incontri con arbitri o altri tesserati possono svolgersi solo presso le sedi istituzionali o in occasioni ufficiali e in ogni caso al di fuori dell'orario scolastico;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FRANCESCO ROMEO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **VALERIANO D'ORAZIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig **VALERIANO D'ORAZIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art 38, comma 1, delle NOIF e degli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di allenatore, per molte gare, a favore della società ASD Bucchianico Calcio privo di tesseramento per svolgere attività per tale società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **VALERIANO D'ORAZIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELANGELO GUZZARDI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacca, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MICHELANGELO GUZZARDI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 36 e 38, comma 1, delle NOIF e degli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di tecnico della prima squadra nel Campionato Regionale promozione anno 2016/17 – benché abilitato dal Settore Tecnico della FIGC solo con la qualifica di tecnico di base;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della

squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- il deferimento è stato inviato al deferito presso la società ASD Calcio Vittoria (per la quale non risulta tesserato) anziché all'indirizzo indicato in sede di audizione alla Procura Federale;
- ai sensi dell'art 38 del CGS la notifica del deferimento può essere effettuata presso la società di appartenenza, intendendosi per tale quella per la quale il deferito è tesserato al momento della instaurazione del procedimento (vedi Corte Federale Appello prima sez. C.U. n. 35 /CFA del 1/9/2017);
- pertanto si ritiene che detta notifica non si sia ritualmente perfezionata nei confronti del deferito;

**P.Q.M.**

Rinvia il presente procedimento all'udienza del 17 gennaio 2019, ordinando alla Procura Federale di rinnovare la notificazione del deferimento con contestuale convocazione all'udienza, entro il termine di comparizione.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO GIANDONATO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MARIO GIANDONATO** è stato deferito: per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. e dell'art. 33 e 37, del Regolamento del Settore Tecnico nonché degli artt.36 e 38, delle NOIF per aver svolto consapevolmente e scientemente nella s/s 2017-18 attività di allenatore della prima squadra per la società ASD Palombara Calcio 1975 pur non avendo titolo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

- il deferimento è stato inviato al deferito presso la società ASD Palombara Calcio 1975 (per la quale non risulta tesserato) anziché al domicilio comunicato al Settore Tecnico e risultante dall'Albo;
- ai sensi dell'art 38 del CGS la notifica del deferimento può essere effettuata presso la società di appartenenza, intendendosi per tale quella per la quale il deferito è tesserato al momento della instaurazione del procedimento (vedi Corte Federale Appello prima sez. C.U. n. 35 /CFA del 1/9/2017);
- pertanto si ritiene che detta notifica non si sia ritualmente perfezionata nei confronti del deferito;

**P.Q.M.**

Rinvia il presente procedimento all'udienza del 17 gennaio 2019, ordinando alla Procura Federale di rinnovare la notificazione del deferimento con contestuale convocazione all'udienza, entro il termine di comparizione.

Procedimento disciplinare a carico di **ALFREDO DI MARZIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALFREDO DI MARZIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 36 e 38, delle NOIF e degli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di allenatore, per molte gare, a favore della società A.P. Real Treciminiere – Campionato di Promozione in Abruzzo - privo di tesseramento per tale società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- preso atto della memoria del deferito in data 10.9.2018 reinoltrata per mail il 19.12.2018.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati ed ammessi dal deferito;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ALFREDO DI MARZIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi cinque**.

Procedimento disciplinare a carico di **FABIO PANZA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FABIO PANZA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all' art.41, comma 1, dello stesso nonché all'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per avere nella s/s 2017/18:

A) svolto attività di tecnico per la società ASD Cambiano Academy non in costanza di tesseramento per la stessa società;

B) svolto attività tecnica a favore della società ASD Chisola Calcio non in costanza di tesseramento con la stessa - perfezionamento avvenuto solo dopo in data il 14.3.2018 – così contravvenendo anche l'obbligo che fa divieto al tecnico abilitato, nella stessa stagione sportiva, di svolgere attività per più di una società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati (vedi le distinte di gara) e di particolare gravità trattandosi di una pluralità di infrazioni;

**P.Q.M.**

Dichiara il sig. **FABIO PANZA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi sette**.

Firenze, 20 dicembre 2019

IL VICE PRESIDENTE  
(Avv. Giovanni Taddei Elmi)

IL SEGRETARIO  
Paolo Piani

IL PRESIDENTE  
Giovanni Rivera